



COMUNE DI NONE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

TITOLO I – NORME GENERALI	4
Art. 1- Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Incaricati della vigilanza.....	4
TITOLO II – NORME PARTICOLARI	5
CAPO I – CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO – FURTI CAMPESTRI.....	5
Art. 4 – Divieto di pascolo e casi d’obbligo di chiusura dei pascoli.....	5
Art. 5 – Custodia degli animali pascolanti e transito del bestiame	5
Art. 6 – Pascolo notturno	5
Art. 7 – Trattamento degli animali e trasporto degli stessi.....	5
Art. 8 – Disposizioni e procedure per lo smaltimento dei liquami	6
Art. 9 - Esercizio del diritto di passaggio - Rinvio	6
Art. 10 - Custodia degli animali di bassa corte	6
CAPO II – DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA’ PRIVATE.....	6
Art. 10 – Esercizio del diritto di passaggio - Rinvio.....	6
Art. 11 – Custodia degli animali di bassa corte	6
CAPO III – MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE	7
Art. 12 – Rinvio	7
CAPO IV – DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI	7
Art. 13 - Divieto di spigolatura	7
Art. 14 – Frutti di piante sul confine.....	7
Art. 15 – Cartelli indicativi per esche avvelenate	7
Art. 16 – Esercizio della caccia – Rinvio.....	7
CAPO V – STRADE	7
Art. 17 – Rinvio	7
Art. 18 – Divieto di alterazione	7
Art. 19 – Obblighi dei possessori dei fondi e canali in fregio alla strade. Rinvio.....	8
Art. 20 – Espurgo dei fossi	8
Art. 21 – Potatura delle siepi	8
Art. 22 – Aratura terreni adiacenti strade.....	8
Art. 23 – Obblighi dei frontisti di strade.....	9
Art. 24 – Abbattimento di piante lungo le strade.....	9
CAPO VI – CONSERVAZIONE DELLE STRADE.....	9
Art. 25 – Rinvio.....	9
CAPO VII – DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC., NOCIVI ALL’AGRICOLTURA	9
Art. 26 – Rinvio.....	10
Art. 27 - Uso di prodotti fito sanitari	10
CAPO VIII – PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE	10
Art. 28 – Rinvio.....	10
CAPO IX – DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI	10
Art. 29 – Modalità delle accensioni	10
Art. 30 – Spegnimento degli incendi	10
CAPO X – COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI.....	10
Art. 31 – Disciplina piantamento alberi di alto fusto.....	100
Art. 32 – Disciplina e limitazioni.....	11
Art. 33 – Depositi di materie esplodenti e infiammabili	11
Art. 34 – Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante – provvedimenti – obbligo di denuncia.....	11
Art. 35 – Piante esposte all’infestazione – Divieto di trasporto.....	12
Art. 36 – Lotta alla nottua e alla piralide	12
Art. 37 – Divieto dei vendita ambulante di piante e semi.....	12
CAPO XI – NORME RELATIVE ALLE ACQUE.....	12
Art. 38 – Acque pubbliche.....	12
Art. 39 – Abbeveratoi e fossi irrigui	12
Art. 40 – Canali scaricatori	12
Art. 41 – Deviazione di acque	12
Art. 42 – Gore e scaricatori di piena , canali irrigui e fossi di scolo	12
Art. 43 - Realizzazione opere in aree agricole.....	13
Art 44 - Ripristino dello stato dei lughì.....	13

TITOLO III – RICONOSCIMENTO QUALIFICA IMPRENDITORE AGRICOLO	14
Art. 45 – Competenza	14
Art. 46 – Termini del procedimento	14
Art. 47 – Requisiti generali.....	14
Art. 48 – Mancanza requisiti.....	15
Art. 49 – Accertamenti.....	15
Art. 50 – Commissione consuntiva agricoltura.....	15
Art. 51 – Concessione edilizia agricola	155
Art. 52 – Certificazione – validità.....	15
Art. 53 – Ricorsi per esiti negativi.....	166
TITOLO IV – NORME FINALI.....	16
Art. 54 – Sanzioni	16
Art. 55 – Usi e consuetudini	16
Art. 56 – Entrata in vigore	16

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) i comportamenti e le attività della comunità influenti la fruibilità di beni comuni;
 - b) la tutela della qualità della vita e dell'ambiente;
 - c) lo sviluppo dell'attività agricola;
 - d) la sicurezza dei cittadini;
 - e) i criteri e la procedura per l'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo
2. Quando, nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esse deve intendersi il Regolamento di polizia rurale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio Comunale .
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3 – Incaricati della vigilanza

1. Sono incaricati alla vigilanza di quanto disposto nel presente regolamento gli agenti della polizia municipale, con il concorso, per quanto di competenza:
 - a) degli agenti e funzionari di polizia giudiziaria;
 - b) dei funzionari dell'A.S.L.;
 - c) delle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale;
 - d) del personale di altri enti, ove consentito dalla normativa in vigore;sotto la direzione del Sindaco o suo delegato, ovvero suo incaricato.
2. Gli agenti del corpo di Polizia Municipale e gli altri incaricati della vigilanza di cui al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi, effettuare rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni al Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – NORME PARTICOLARI

CAPO I – CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO – FURTI CAMPESTRI

Art. 4 – Divieto di pascolo e casi d'obbligo di chiusura dei pascoli.

1. E' vietato:
 - a) il pascolo su terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo. In assenza di quest'ultimo, l'atto di assenso dovrà essere esibito, se richiesto, agli incaricati della vigilanza;
 - b) condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche e sopra le rive laterali dei fiumi, torrenti, rivi, canali e simili;
 - c) condurre al pascolo qualsiasi specie di bestiame nei boschi di nuovo impianto o in via di rinnovazione naturale;
 - d) lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 5 – Custodia degli animali pascolanti e transito del bestiame

1. Il bestiame deve essere guidato e custodito al pascolo da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che rechi danni ai fondi e molestia ai passanti in particolare è fatto divieto di:
 - a) commettere atti, quali grida o gesti, che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone;
 - b) deviare dalla strada principale più breve, soffermarsi all'aperto, lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
2. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di igiene e del regolamento di polizia veterinaria (DPR 8.2.1954 n. 320 e successive integrazioni o modificazioni) e delle ordinanze prefettizie o regionali.
3. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 6 – Pascolo notturno

1. E' permesso il pascolo durante le ore notturne soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 7 – Trattamento degli animali e trasporto degli stessi.

1. E' vietato:
 - a) incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive (art. 727 C.P.);
 - b) custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente;
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. Per le aziende agricole poste nel centro urbano è fatto obbligo di eseguire la pulizia quotidiana della lettiera nelle stalle e nei luoghi dove vengono tenuti gli animali indicati al comma 4 e di trasportare il letame e gli escrementi fuori del centro urbano giornalmente con mezzi idonei ad evitarne lo spargimento lungo le strade.
4. Le aziende agricole in particolare quelle poste nel centro urbano, ed i privati che detengono animali da cortile, razzolanti (polli, tacchini ecc.), ovini o suini devono contenere il numero degli stessi in quantità tale da garantire la pulizia e l'igiene dei luoghi ove vengono allevati in modo da evitare odori sgradevoli e i rumori eccessivi prodotti dagli stessi in maniera tale da non arrecare disturbo al vicinato.

5. I depositi di silato ed i letamai dovranno essere posti a distanza non inferiore a mt. 100 dalle case di civile abitazione , nell ' attraversamento del centro urbano dovranno essere usati mezzi idonei atti ad evitare lo spargimento degli stessi lungo le strade e loro adiacenze.

Art. 8 - Disposizioni e procedure per lo smaltimento dei liquami .

1. Il presente articolo regola lo smaltimento dei liquami in agricoltura . Per liquame si intende il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci , urine , residui alimentari ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera o liquidi provenienti da fosse a tenuta dei letamai .
2. Lo smaltimento dei suddetti liquami deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dal D.P.G.R. n° 4558 del 23.06.1986 e successive modificazioni o integrazioni.
3. L'operazione di interrimento del liquame sparso sui terreni soggetti ad erpicatura ed aratura per terreni adiacenti case di civile abitazione o zone residenziali deve avvenire entro le 24 ore .
4. Nel periodo da maggio a settembre lo spandimento , nel caso avvenga in aree come descritto al precedente comma , dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 10,00 e l'interrimento dovrà essere effettuato entro e non oltre le sei ore successive , e nelle ore serali fra le ore 18,00 e le ore 22,00 , in tal caso l'interrimento dovrà essere effettuato entro le successive 12 ore .
5. Lo spandimento del liquame può essere realizzato sul terreno mediante distribuzione superficiale . E' consentito spargere il liquame su terreni sui quali non verrà effettuata aratura o erpicatura (prati) e quindi sarà soggetto solo a calo naturale senza alcun intervento di interrimento nelle ore fra le ore 18,00 e le ore 22,00.
6. Il liquame deve essere trasportato con mezzi atti ad impedire la dispersione e lo sgocciolio durante il trasporto e non deve essere versato nei fossi adiacenti le strade o nei corsi d'acqua .

Art. 9 – Furti campestri

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal C.P. dandone immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II – DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 10 – Esercizio del diritto di passaggio - Rinvio

1. Il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui è normato dall'art. 637 del C.P., dagli articoli 842, 843, 924 del Codice Civile, dall'art. 15 commi 7° e 8° della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalla L.R. 04 settembre 1996 n. 70 art. 7 commi 2° - 3° - 4° 5° - 6° - 9° e 10 °, dall'art. 11 della legge 10.11.1982 n. 32 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se vi siano frutti , deve essere esercitato con adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 11 – Custodia degli animali

1. E' vietato introdurre nei fondi altrui cani ed altri animali domestici, il pollame e i volatili di ogni genere, conigli, ovvero altri animali da cortile.

CAPO III – MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 12 – Rinvio

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali del settore e in particolare agli articoli 93, 96 e 97 del R.D. 25.7.1904 n. 523 – T.U. delle leggi sulle opere idrauliche e al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e Legge 05.11.1994 n° 36 e successive modificazioni o integrazioni.

CAPO IV – DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 13 - Divieto di spigolatura

1. E' vietato spigolare o compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto , senza l'espresso consenso del proprietario del fondo , salvo che il proprietario o suo rappresentante sia presente, il consenso di cui sopra deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 14 – Frutti di piante sul confine

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie e piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 15 – Cartelli indicativi per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali di darne preventivo avviso all'autorità comunale, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta : CAMPO (o prato) AVVELENATO.
2. Le predette tabelle devono essere installate immediatamente prima di intraprendere il trattamento e dovranno rimanere sul posto, perfettamente leggibili, per tutto il periodo di presumibile efficacia delle sostanze impiegate.

Art. 16 – Esercizio della caccia

1. L'esercizio della caccia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992 n° 157 e dalla L.R. 04 settembre 1996 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia .

CAPO V – STRADE

Art. 17 – Rinvio

1. La circolazione sulle strade degli animali, nonché degli armenti e delle greggi è disciplinata dal Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 – Nuovo codice della strada artt. 160 e 184 – e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18 – Divieto di alterazione

1. Tutte le strade comprese le vicinali o inter poderali dovranno essere dotate di fossi di scolo laterali di ampiezza e profondità sufficiente a garantire lo scolo delle acque verso valle e comunque di ampiezza e profondità non inferiore a cm. 30 , salvo l'autorizzazione dell'autorità competente è vietato:
 - a. costruire ponti sui canali senza la preventiva autorizzazione o concessione. Per la posa in precario di tubazioni atte all'attraversamento di canali irrigui l'autorizzazione è sostituita dal parere favorevole della Commissione Comunale consultiva dell'agricoltura,
 - b. apportare ogni arbitraria alterazione , occupazione o scavo , anche temporaneo , della massicciata stradale,
 - c. alterare o modificare i fossi laterali e le loro sponde,
 - d. riempire i fossi esistenti anche parzialmente o precariamente per qualunque motivo compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi,
 - e. danneggiare, lordare il sedime stradale d'uso pubblico ed i manufatti con carri, con strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.
3. Oltre quanto indicato nei precedenti commi la materia di cui al presente articolo è disciplinata, anche per gli aspetti sanzionatori, dal Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 art. 15 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 19 – Obblighi dei possessori dei fondi e canali in fregio alle strade. Rinvio

1. Le opere e gli atti riguardanti le strade d'uso pubblico e loro pertinenze, per i quali occorre la preventiva autorizzazione o la concessione, sono indicati nel Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Gli obblighi dei concessionari e dei possessori dei canali e di fondi laterali, alle strade d'uso pubblico, sono previsti nel Decreto Legislativo n. 285 / 92 art. 16 Codice della Strada e art. 26 del relativo Regolamento di attuazione e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 – Espurgo e gestione dei fossi , libero scorrimento delle acque

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termine dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
2. I terreni confinanti con le strade pubbliche devono essere provvisti , in adiacenza alla strada , di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed irrigue ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale , a tale scopo dovranno nei punti di normale ristagno essere eseguite delle coline verso il fosso .
3. I proprietari o i conduttori dei fondi devono :
 - a) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile;
 - b) mantenere sgombri i fossi e le parti sottostanti i ponti dal terreno che vi fosse eventualmente franato o che si fosse depositato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire costantemente il libero deflusso delle acque;
 - b) non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi, rii, bealere e ponti .
4. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano provocando danni alla strada stessa o sue pertinenze, la irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un contro fosso.
5. In caso di piogge prolungate i consorzi irrigui e i privati devono provvedere all'immediata apertura o regolazione di tutte le paratoie relative a bealere, fossi, rii e canali e rimuovere qualsiasi impedimento provvisorio posto per deviare le acque in modo da consentire la libera raccolta ed il deflusso e smaltire le acque provenienti dalle zone residenziali.
6. I canali ed i fossi scaricatori di piena dovranno avere larghezza non inferiore a metri 1,20 ed uguale profondità, i canali ed i fossi scaricatori irrigui potranno avere larghezza media da mt.
7. 1,20 e non inferiore a 80 cm ed uguale profondità il materiale di risulta proveniente dai lavori di spurgo dovrà essere depositato sulla riva in modo da costituirne l'argine . Tali canali sono indicati nella cartina allegato B al presente Regolamento .
8. I ponti dei canali scaricatori di piena ed irrigui dovranno avere sezione stabilita dalla Commissione Agricoltura che dovrà acquisire il parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – area ambiente. Qualsiasi modifica di detti fossi o ponti dovrà essere preventivamente richiesta alla Commissione Agricoltura, la quale dovrà rilasciare autorizzazione previo acquisizione del parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – area ambiente e dell'Ufficio di Polizia Rurale.”

Art. 21 – Potatura delle siepi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere .
2. In particolare, presso le curve stradali o le intersezioni, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 22 – Aratura terreni adiacenti strade , gore , rii e canali scolatori o scaricatori di piena .

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche , gore , rii , canali scolatori o scaricatori non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade , delle gore , rii o canali , ma devono manovrare l'aratro, od altra attrezzatura senza causare danno alle strade, alle ripe delle gore , rii e canali , dovranno mantenere una distanza di almeno 90 cm dalle strade e dalle rive , in caso di erpicatura tale distanza può essere ridotta ,

2. Dovranno provvedere all'immediato ripristino in caso di franamento delle stesse ed alla manutenzione e taglio dell'erba sulle rive e sui cigli delle strade .

Art. 22 bis – Installazione di serre agricole o tunnel simili a serre

3. L'installazione di serre agricole o tunnel simili a protezione delle colture, anche solo appoggiate al suolo, lungo le strade pubbliche ed i fondi finitimi in generale, dovrà avvenire ad una distanza tale da non comportare l'utilizzo del suolo pubblico o privato altrui per il compimento delle manovre, e comunque ad una distanza non inferiore a metri tre.
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chiunque abbia installato serre agricole o tunnel simili in modo difforme a quanto stabilito dal precedente comma si dovrà conformare alle disposizioni del presente Regolamento.”

Art. 23 – Obblighi dei frontisti di strade

1. E' vietato deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali. Qualora il fatto si verifichi , chi l'ha causato è tenuto all'immediato sgombero dei materiali dal sedime stradale.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato e liberi da rifiuti o impedimenti gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse , comprese le parti sottostanti i ponti;

Art. 24 – Abbattimento di piante lungo le strade , corsi d'acqua o fossi

1. E' vietato rovesciare dal lato della via piante o alberi situati in prossimità del ciglio della strada, corsi d'acqua o fossi a meno che, cadendo, l'albero possa rimanere completamente sul fondo di proprietà o in uso e comunque al di là del fosso laterale della strada stessa , senza creare impedimento alla strada ed al libero scolo delle acque.

CAPO VI – CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 25 – Rinvio

La materia è compiutamente disciplinata dal Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni.

CAPO VII – DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC., NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 26 – Rinvio

La materia trova compiuta disciplina:

- nel T.U delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265;
 - nel regolamento di polizia veterinaria 10.6.1955 n. 854;
- e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 – Uso di prodotti fito sanitari .

1. E' fatto divieto nel raggio di 50 metri dai fabbricati civili e rurali adibiti ad abitazione ed all'allevamento di animali:
 - a) eseguire trattamenti su culture arboree facendo uso dei prodotti fito sanitari classificati tossici o molto tossici come indicato dal D.P.R 24.05.1988 n° 223 , art 38 Legge del 08.06.1990 n° 38 , Legge Regionale n° 30 del 26.10.1982 e art. 20 Legge 23.12.1978 n° 833 e successive modificazioni o integrazioni .
 - b) Effettuarne la diffusione con macchine che consentono la nebulizzazione di tipo , irroratrici a polverizzazione idraulica o centrifuga con trasporto della miscela fitoiatrica attraverso l'esclusiva pressione della pompa ad azionamento , ovvero macchine irroratrici a polverizzazione idraulica o

pneumatica con trasporto della miscela fitoiatrica tramite flusso di aria generata da ventole , non è da intendersi mezzo meccanico la pompa volumetrica a pressione manuale .

- c) Effettuare trattamenti in giornate ventose o piovose .
2. Dopo il trattamento devono essere apposti ben visibili da qualsiasi provenienza lungo i bordi dell'appezzamento trattato , cartelli di adeguate dimensione e leggibili ad occhio nudo in cui si avverte della pericolosità dei prodotti utilizzati , dei pericoli connessi e della durata di pericolosità , con le istruzioni da riferire al medico in caso di intossicazione .
3. I cartelli dovranno essere mantenuti esposti per tutto il periodo di carenza del prodotto .
4. E' fatto obbligo di avvertire i proprietari o i conduttori dei terreni confinanti soprattutto con colture foraggiere o prossime al raccolto che si intende effettuare il trattamento .

CAPO VIII – PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 28 – Rinvio

1. La materia trova compiuta disciplina:
 - nel R.D. 9 maggio 1929 n.994;
 - nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;
 - nella Legge 16.6.1938 n. 851 (centrali del latte);
 - nel Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1955 n. 854;e successive modificazioni o integrazioni .

CAPO IX – DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 29 – Modalità delle accensioni – Rinvio

1. L' accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono normati dalla Legge Regionale n. 16/1994.(art. 7)
2. In ogni caso, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone sino a che non sia spento.
3. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui agli artt. 13 e 14 della L.R 16 / 94 , così come modificata dalla legge 1.3.1975 n. 47 – art. 11 e delle successive leggi n. 689/1981 e n. 424/1984 e successive modificazioni o integrazioni .

Art. 30 – Spegnimento degli incendi

1. In caso di incendio, gli Agenti di polizia ed i Vigili del Fuoco possono chiedere l'opera del Gruppo comunale di Protezione civile e delle persone valide presenti.
2. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice Penale e la legge 1° marzo 1975 n. 47 (e successive modificazioni o integrazioni) , per la difesa dei boschi foreste e territori montani dagli incendi.

CAPO X – COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 31 – Disciplina impianto alberi di alto fusto in zona rurale .

- 1 Per la piantumazione dei pioppi e altre piante di alto fusto , sia in coltura specializzata che su filare singolo , la distanza dai confini è fissata salvo accordo scritto tra i privati confinanti in metri 10.
- 2 Per i terreni latitanti strade statali , provinciali , comunali, vicinali o locali le piante sopra dette devono essere piantate dal ciglio delle strade indicate alla distanza equivalente all'altezza che si vorrà far raggiungere a maturazione e comunque non inferiore a dieci metri. Per le strade interpoderali e per le strade con diritto di passaggio la distanza dovrà essere non inferiore a metri tre dal ciglio della strada fatto salvo quanto stabilito dal comma 1.
- 3 I pioppi o altre piante di alto fusto possono essere sistemati lungo le gore , i canali o i fossi scaricatori che scorrono sul territorio comunale purché, al fine di permettere la manutenzione del letto di scorrimento e delle ripe, sia rispettata, dalle Gore principali di cui all' allegato "C", la distanza minima di metri sei dal ciglio del corso

d'acqua e di metri quattro dai restanti corsi d'acqua minori, fatto salvo quanto disposto dal comma 1. Lungo le sponde potranno essere piantumate essenze di bosco ceduo (preferibilmente acacie, robinie, salici). Su tali piante dovrà essere effettuata regolare manutenzione per permettere in ogni momento il libero scorrimento delle acque. Ogni qualvolta verrà effettuata questo tipo di piantumazione tali alberi dovranno essere tagliati quando si renda necessaria la manutenzione dei corsi d'acqua.

- 4 Per le acque riconosciute pubbliche (Torrente Chisola e Rio Essa) con provvedimenti di Legge , le distanze dagli argini saranno regolate o da specifiche disposizioni di Legge o dagli usi e consuetudini e Regolamenti esistenti tra i Comuni confinanti .
- 5 Per la piantumazione dei pioppi o piante di alto fusto in prossimità di residenze di civile abitazione o fabbricati rurali dovrà essere osservata una distanza pari alla massima crescita del tipo di piantamento e comunque non inferiore a mt. 25.
- 6 Quando almeno il 75 % dei pioppi sistemati in filare o coltura specializzata avrà raggiunto i 135 cm di circonferenza devono essere abbattuti. Potranno essere mantenuti in sito alberi di alto fusto di circonferenza maggiore, a condizione che la distanza di detti alberi dai confinanti o dalle strade elencate al comma 2° sia pari alla massima altezza di vegetazione degli stessi .
- 7 Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i pioppi con misura superiore a quanto previsto dal comma 7 e/o posti difformemente a quanto stabilito ai commi 2 – 3 e 7 devono essere abbattuti .
- 8 Con apposita Ordinanza sarà previsto il diritto di passaggio dei mezzi incaricati dal Comune per la pulizia delle gore e dei canali, Ordinanza che sarà resa pubblica con manifesti.”

Art. 32 – Disciplina e limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 33 – Depositi di materie esplodenti e infiammabili

1. Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773; del regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministro dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934 n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937 n. 145) contenenti “norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali”.

Art. 34 – Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante – provvedimenti – obbligo di denuncia.

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale – d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante e del Settore Fitosanitario Regionale – Assessorato all'agricoltura competente per territorio impartirà , di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18.6.1931 n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.
2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18.6.1931 n. 987, e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale dell'agricoltura e per le piante, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi competenti.

Art. 35 – Piante esposte all'infestazione – Divieto di trasporto

1. Verificati casi di malattia diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 36 – Lotta alla nottua e alla piralide

1. Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere distrutti entro il 15 aprile, in base alla normativa vigente.

Art. 37 – Divieto di vendita itinerante di piante e semi.

1. E' vietato il commercio itinerante di piante, parti e di sementi destinati alla coltivazione.

CAPO XI – NORME RELATIVE ALLE ACQUE

Art. 38 – Acque pubbliche

1. E' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo:
 - a) le sorgenti , i corsi d'acqua e gli specchi d'acqua superficiali , **le gore Comunali come indicate nella cartina allegato C.**
 - b) le condutture delle acque pubbliche ;
 - c) le fontane pubbliche e di imbrattarle , nonché di lavare nelle medesime ;
 - d) pulire e lavare veicoli o altri mezzi .

Art. 39 – Abbeveratoi e fossi irrigui

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato:
 - a) lavare in essi il bucato;
 - b) introdurre oggetti di qualsiasi specie;
 - c) lavare gli animali, attorno agli abbeveratoi;
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 40 – Canali scaricatori di scolo .

1. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua superficiali , sia pubblici che privati le materie putride e inquinanti dei canali scaricatori di acque nere o liquame animale.
Trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e del D.Lgs. 22/97 e s.m. i. e successive modificazioni o integrazioni .

Art. 41 – Deviazione di acque

1. A norma dell'art. 632 del Codice penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.
2. Nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti , fatto salvo quanto previsto agli artt. 18 , 19 e 42 del Regolamento .

Art. 42 – Gore e scaricatori di piena , canali scaricatori irrigui e fossi di scolo

1. I canali irrigui e i fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati dai proprietari o frontisti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. **I canali scaricatori di piena , scaricatori irrigui ed i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.**
2. Fatte salve eventuali norme più restrittive previste dalla vigente normativa, per la realizzazione di opere in fregio

alle gore , canali scaricatori di piena , ai canali scaricatori irrigui e fossi di scolo, da parte dei frontisti, ivi comprese le recinzioni, dovrà osservarsi un arretramento di 4,5 metri dalla sponda della gora , del canale o del fosso di scolo per le recinzioni soggette ad autorizzazione (per orti o recinzioni non in cemento) , per consentire la manutenzione, lo spurgo e l'eventuale deposito del terriccio di scavo. (**Cartina allegato B**) .

3. Il piantamento di piante di sambuco , salice ecc. è consentito ad una distanza di mt. 1,5 dalle ripe e con interasse di almeno 4 metri , con obbligo di eseguire il taglio delle stesse qualora sia necessario alla pulizia del letto dei corsi d'acqua ed al rifacimento delle ripe , la comunicazione sarà data per Ordinanza che verrà resa pubblica con manifesto .

Art. 43 - Realizzazione opere in aree agricole.

1. Per la realizzazione di opere ed interventi in aree agricole si fa riferimento alla regolamentazione specifica di cui alle Norme tecniche di attuazione del PRGC vigente e al Regolamento Edilizio, cui si rimanda anche per l'applicazione delle relative sanzioni. Fatta eccezione per le opere di lieve entità da eseguire sui canali irrigui come previsto dall'art. 17 comma 1° lett. e) del Regolamento di Polizia Rurale.
2. Ad integrazione delle predette norme devono in ogni caso osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a. le recinzioni dei fondi possono essere realizzate esclusivamente con staccionate in legno, ovvero in rete metallica, con montanti di sostegno, in legno od in ferro, semplicemente infissi nel terreno e senza ancoraggi o muretti in cls.
 - b. nel caso di recinzioni in fregio a strade vicinali od interpoderali, dovranno comunque osservarsi le distanze minime previste dal Vigente PRGC per le strade di tipo F (minimo mt. 3) .
 - c. nel caso di recinzioni in fregio a gore o canali scaricatori o scaricatori irrigui , dovrà osservarsi una distanza minima di metri 4,5 dalla sponda del canale.
 - d. nel caso di recinzioni di appezzamenti in fregio a fondi finitimi, dovrà osservarsi una distanza minima di metri 3 dal confine del vicino, salvo accordo scritto tra i privati confinanti.

Art. 44 – Ripristino dello stato dei luoghi e obbligo di comunicazione.

- 1 Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario o comunque l'utilizzatore di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato alla viabilità , bealere , fossi , rii , canali o sostituito ponti (sia pubblici che privati) o altra superficie di uso pubblico , sarà soggetto all 'obbligo di riconfinamento e al rifacimento o ripristino delle cose stesse (sedi stradali , fossi , rii , canali , ponti ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti , comprese eventuali spese legali .
- 2 Le richieste di cui al comma 1° di riconfinamento o ripristino a salvaguardia delle arre pubbliche dovranno essere ottemperate entro il termine previsto dall'Ordinanza ingiuntiva di ripristino .
- 3 In caso di inottemperanza nel termine previsto dall' Ordinanza e qualora non sia intervenuta sospensiva, i lavori di ripristino medesimi saranno effettuati a cura dell ' Amministrazione Comunale con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti .

TITOLO III – RICONOSCIMENTO QUALIFICA IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 45 – Competenza

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o titolo principale di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75 e D. Lgs. 18.05.2001 n° 228 e successive modificazioni o integrazioni viene effettuato tenendo conto delle presenti disposizioni.
2. Il riconoscimento si rende necessario ai fini dell'applicazione della L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, per il rilascio di altre concessioni / autorizzazioni , relative alla trasformazione dello stato del suolo nelle aree agricole per le quali gli strumenti urbanistici comunali in vigore prevedano l'accertamento del possesso dei precitati requisiti.
3. Il riconoscimento può riguardare sia aziende agricole condotte da persone fisiche che aziende agricole condotte da soggetti diversi (società semplici, altre società di persone, società di capitali, società cooperative).

Art. 46 – Termini del procedimento

1. Il certificato di imprenditore agricolo a titolo principale è rilasciato a firma del Responsabile dell'ufficio attività produttive.
2. La procedura dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla presentazione all'ufficio protocollo dell'istanza di riconoscimento. Tale termine è prorogato di ulteriori 30 giorni nel caso in cui l'istruttoria comporti l'acquisizione di atti, pareri, ecc., emessi da uffici esterni al Comune.
3. Sull'istanza dovrà esprimere parere consultivo la Commissione Comunale per l'agricoltura.

Art. 47– Requisiti generali

1. I requisiti aziendali e personali di seguito indicati debbono sussistere al momento della presentazione della domanda di accertamento. I soggetti di cui non si possa ritenere presunta la capacità professionale (secondo quanto di seguito indicato) dovranno, nella domanda di accertamento, richiedere di essere sottoposti al prescritto esame.
2. **Requisiti aziendali:**
 - a) presupposto essenziale è che l'attività dell'azienda agricola abbia carattere imprenditoriale (cioè che il prodotto sia destinato alla vendita);
 - b) l'attività deve essere in regola con gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali gravanti sulle imprese agricole, come dovuti ai sensi delle rispettive norme di settore, in particolare per quanto riguarda il possesso di Partita IVA per il settore agricolo, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, l'iscrizione all'INPS per la previdenza agricola. Pertanto non hanno carattere di impresa le aziende che producono solamente per autoconsumo o che non rispettano gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali anzidetti;
 - c) l'azienda agricola deve avere una ampiezza tale da assorbire almeno 104 giornate di lavoro annue convenzionali, calcolate sulle tabelle "giornaliere lavorative ad ettaro/capo di bestiame" predisposte dall'Assessorato Regionale all'agricoltura.
- 3 **Requisiti personali:**

ai sensi dell'art. 12 della Legge 09 maggio 1975 n. 153 è considerato imprenditore agricolo a titolo principale l'imprenditore che:

 - a) dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro;
 - b) ricava dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito di lavoro;
 - c) ha una sufficiente capacità professionale:
 - ritenuta presunta nel caso:

- abbia un titolo di studio universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali, di scuola media superiore di carattere agrario, di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;
- oppure, abbia esercitato per un triennio anteriore attività agricola come capo di azienda , coadiuvante o lavoratore agricolo;
 - accertata, negli altri casi, dalla Commissione Provinciale capacità professionale istituita presso il Settore Decentrato dell'agricoltura;

Art. 48 – Mancanza dei requisiti

- 1 Nel caso in cui il richiedente non possieda i requisiti di capacità professionale (tre anni di attività agricola oppure il titolo di studio) , il comune chiederà al settore territoriale dell'agricoltura , dell' Assessorato competente , il riconoscimento della capacità professionale da parte dell'apposita Commissione Provinciale .
- 2 In questo caso i termini di cui al precedente articolo restano sospesi dal momento della trasmissione della richiesta alla Commissione provinciale sino al ricevimento della risposta.

Art. 49 – Accertamenti

- 1 L'ufficio di Polizia Municipale eseguirà, entro il termine di 30 giorni, gli accertamenti richiesti da parte dell'ufficio attività produttive.

Art. 50 – Commissione consultiva per l' agricoltura.

La Commissione consultiva per l'agricoltura è composta da :

- Sindaco o suo delegato ;
- un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza ;
- un rappresentante per ogni Associazione o Confederazione (riconosciute a livello Nazionale esistenti sul territorio);
- dal Comandante o Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato .

Art. 51 – Concessione edilizia agricola

- 1 Al fine di usufruire delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli deve essere presentata al Comune la richiesta di accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale. La richiesta può essere presentata, rispetto alla richiesta di concessione edilizia, autorizzazione o denuncia di inizio attività (D.I.A.) in area agricola per l'ottenimento della quale l'accertamento del possesso dei requisiti è necessario:
 - contestualmente;
 - successivamente;
 - precedentemente, con anticipo massimo di 12 mesi. In tal caso il richiedente deve indicare sulla richiesta di accertamento la data entro la quale verrà richiesta la concessione edilizia, autorizzazione o presentata la D.I.A .
- 2 Nei casi di cui all'art. 25 punto "b" della L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, (concessione edilizia richiesta dai proprietari dei fondi e/o da chi ne abbia titolo – anche non in possesso dei requisiti necessari – per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli e dei salariati fissi addetti alla conduzione dei fondi), l'accertamento del possesso dei requisiti dovrà essere richiesto al Comune dagli imprenditori agricoli a titolo principale addetti al fondo, che dovranno essere in possesso dei requisiti personali di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75, citando la richiesta di concessione edilizia a cui la domanda di accertamento del possesso dei requisiti si riferisce.
- 3 Il Comune non ha competenza per quanto riguarda i salariati fissi addetti al fondo. Dovranno comunque in entrambi i casi sussistere i requisiti aziendali.

Art. 52 – Certificazione – validità

- 1 Il certificato di imprenditore agricolo a titolo principale ha validità annuale decorrente dall'emanazione dello stesso, a condizione (sotto la esclusiva responsabilità dell'interessato) che non vi siano state variazioni alle condizioni aziendali e personali che sono state a base dell'accertamento del possesso dei requisiti.

- 2 Qualora fossero intervenute variazioni alla situazione riscontrata in sede di rilascio , esse dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno solare alla Commissione Agricoltura ed all'Ufficio Polizia Rurale per la conferma dei requisiti .

Art. 53 – Ricorsi per esiti negativi

- 1 Nel caso di decisione negativa della domanda di accertamento è possibile presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, istanza di riesame all'ufficio attività produttive.
- 2 Le istanze di riesame dovranno essere specificatamente circostanziate, giustificate e documentate e non potranno fare riferimento a elementi o eventi successivi al provvedimento di diniego di cui si chiede il riesame.
- 3 L'ufficio attività produttive effettua l'istruttoria (con gli accertamenti ritenuti necessari, eventuali verifiche della posizione del richiedente presso altri Enti e Uffici pubblici, eventuali visite in azienda, ecc.) decide sulla richiesta di riesame entro 60 giorni, dopo avere acquisito il parere della Commissione consultiva agricola comunale, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole provinciali, comunicando l'esito al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4 Contro l'esito negativo della procedura di riesame è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni, dal ricevimento della comunicazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 54 – Sanzioni

- 1 Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, saranno accertate e definite a norma della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni o integrazioni ed il trasgressore e/o l'obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad un minimo di Euro 25,00 fino all'importo massimo di Euro 929,00 , il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa dovrà avvenire entro 60 gg dalla notificazione e sarà pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo quale sia l'importo più favorevole al contravvenuto .
- 2 La sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. , in concomitanza delle scadenze previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni o integrazioni .

Art. 55 – Usi e consuetudini

- 1 Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 56 – Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi ulteriori 15 giorni dall'esecutività della Delibera di approvazione .
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie, nonché le disposizioni con questo incompatibili.
- 2 Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Tabella delle sanzioni amministrative previste.

Con il meccanismo previsto dall'art 16 della legge 24.11.1981 n° 689 , chi contravviene alle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale qual'ora l'infrazione non sia diversamente sanzionata da specifiche disposizioni di Legge . I contravventori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da pagarsi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione pari al doppio del minimo o un terzo del massimo qual'ora più favorevole .

Articolo sanzionato	Materia trattata	Sanzione amministrativa Euro		Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.	Non sanzionabile o altre normative
		minimo	massimo		
				Pari a Euro	
2 comma 3°	Inosservanza degli ordini imposti	51	516	102	
Art. 4	Divieto di pascolo	77	516	154	
Art 5	Custodia animali	77	516	154	
Art. 6	Pascolo notturno	77	516	154	
Art. 7	Ttrattamento animali e trasporto	103	516	206	Art. 727 C.P.P
Art. 8	Disposizioni per lo smaltimento dei liquami	103	516	206	
Art. 9 e 10	Esercizio del diritto di passaggio				C.P.P
Art. 11	Custodia degli animali di bassa corte ecc.	51	516	102	
Art. 13	Divieto di spigolatura	51	516	102	
Art. 15	Cartelli esche avvelenate	103	516	206	Casi gravi C.P.P
Art. 18	Divieto di alterazione	103	516	206	Ordinanza ripristino
Art. 19	Obblighi dei possessori di fondi e canali in fregio alle strade				D.Lgs. 285/92 Codice della strada
Art.20	Espurgo dei fossi	103	516	206	Ordinanza ripristino
Art. 21	Potatura siepi	103	516	206	Ordinanza ripristino
Art.22	Aratura terreni	103	516	206	Ordinanza ripristino
Art. 23	Obblighi frontisti strade	25	200	50	Vedi C.d.S
Art. 24	Abbattimento alberi	51	516	102	
Art. 27	Uso di prodotti fito sanitari	150	600	300	D.P.R. 223/88 ecc.
Art. 29	Modalità delle accensioni				L.Reg. 16/94
Art.30	Spegnimento incendi				652 C.P.P
Art. 31	Disciplina piantamento alberi alto fusto	103	516	206	
Art. 34 c.2°	Lotta contro gli animali nocivi ecc.	103	516	206	
Art. 35	Piante esposte all'infestazione	150	600	300	
Art. 36	Lotta alla notua e alla piralide	150	600	300	
Art. 37	Divieto di vendita ambulante piante ecc.	77	516	154	
Art. 38	Acque pubbliche	103	516	206	
Art. 39	Abbeveratoi e fossi irrigui	103	516	206	
Art. 40	Canali scaricatori	150	600	300	D.Lgs. 22797 e 152/99
Art. 41	Deviazione di acque	150	600	300	Art.632 C.P.P
Art. 42	Gore scaricatori di piena ecc.	150	600	300	Art.93-96-97 R.D 523/1904 R.D. 1775/33 L.36/94
Ar. 43	Realizzazione opere agricole				P.R.G.C e Reg. Edil. Leggi Edilizie
Art. 44	Ripristino dello stato dei luoghi				Ordinanza Ripristino e 650 C.P.C
Art. 52	Mancata comunicazione variazioni	25	150	50	

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
- 2) E' stato pubblicato all'albo Pretorio dal al
e ripubblicato all'albo Pretorio dal al
- 3) E' entrato in vigore il giorno

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....